

**DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.**  
**(GU n. 37 del 15-2-2010 )**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

**Art. 1 Oggetto e ambito d'applicazione**

1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantita' nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell'Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.

**Art. 2 Libera circolazione delle merci**

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, non e' possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantita' nominali degli imballaggi.

2. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunita' europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantita' nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.

**Art. 3 Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti**

1. I prodotti elencati nel numero 2 dell'Allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dell'Allegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I

**Art. 4 Generatori di aerosol**

1. I generatori di aerosol, come definiti dall'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l'indicazione della capacita' nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione e' fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.

2. In deroga all'articolo 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l'indicazione della quantita' nominale espressa in massa del loro contenuto.

#### **Art. 5 Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente**

1. Ai fini dell'articolo 3, qualora due o piu' imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.

2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o piu' imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano all'imballaggio preconfezionato.

#### **Art. 6 Modifiche**

1. All'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il controllo sulla conformita' alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, e' effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.»;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalita' del controllo in conformita' al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.».

2. Nell'articolo 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva 76/211/CEE le parole: «non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614,» sono soppresse.

3. Nell'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».

4. All'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

b) al secondo comma, le parole: «da L. 200.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103,29 euro a 258,23 euro»;

c) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 1.000.000» sono

sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

d) al quarto comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

e) al quinto comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 25,82 euro a 258,23 euro».

#### **Art. 7 Abrogazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614;

b) l'articolo 13 della legge 25 ottobre 1978, n. 690;

c) l'articolo 4, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, di attuazione della direttiva 80/232/CEE;

e) l'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e successive modificazioni;

f) l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 1° marzo 1988, n. 131;

g) l'Allegato I al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106.

2. Sono abrogate le disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.

#### **Art. 8 Disposizioni finanziarie**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 8 Disposizioni finanziarie**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 10 Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive comunitarie in materia**

1. Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia, nonché dei relativi Allegati, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ronchi, Ministro per le politiche europee  
Scajola, Ministro dello sviluppo economico  
Frattoni, Ministro degli affari esteri  
Alfano, Ministro della giustizia  
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze  
Visto, il Guardasigilli: Alfano

*ALLEGATO I (previsto dall'articolo 1, comma 2)*  
**GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITA' NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI  
 PRECONFEZIONATI**

**1. Prodotti venduti a volume (valore in ml.)**

Vino tranquillo	Nell'intervallo tra 100 ml. e 1 500 ml. solo gli 8 valori seguenti: ml. 100 - 187 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500
Vino giallo	Nell'intervallo tra 100 ml. e 1 500 ml. solo il valore seguente: ml: 620
Vino spumante	Nell'intervallo tra 125 ml. e 1 500 ml. solo i 5 valori seguenti: ml: 125 - 200 - 375 - 750 - 1 500
Vino liquoroso	Nell'intervallo tra 100 ml. e 1 500 ml. solo i 7 valori seguenti: ml: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500
Vino aromatizzato	Nell'intervallo tra 100 ml. e 1 500 ml. solo i 7 valori seguenti: ml: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500
Bevande spiritose	Nell'intervallo tra 100 ml. e 2 000 ml. solo i 9 valori seguenti: ml: 100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1 000 - 1 500 - 1 750 - 2 000

**2. Definizioni dei prodotti**

Vino tranquillo	Vino di cui all'articolo1. paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1) (codice NC ex 2 204).
Vino giallo	Vino di cui all'articolo 1. paragrafo 2. lettera b) ), del regolamento (CE) n. 1 493/1999 (codice NC ex 2 204) con denominazione d'origine «Côtes du Jura», «Arbois», «L'Etoile» e «Château Chalon», in bottiglie di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (2)
Vino spumante	Vino di cui all'articolo1. paragrafo 2, lettera b), e all'allegato I, punti 15, 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 (codice NC 2 204 10)
Vino liquoroso	Vino di cui all'articolo1. paragrafo 2, lettera b), e all'allegato I, punto 14del regolamento (CE) n. 1 493/1999 (codici NC 2204 21 - 2204 29)
Vino aromatizzato	Vino aromatizzato di cui all'articolo2. paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (3) (codice NC 2205)
Bevande spiritose	Bevande spiritose di cui all'articolo 1. paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (4) (codice NC 2208)

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

(2)GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo regolamento (CE) n. 382/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 12)

(3) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005

(4) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005